

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOUSING DI APPARATI  
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SU SCALA NAZIONALE E RELATIVA  
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - RIF. GARA 2501**

**CIG .....**

Tra

**Consortium GARR**, con sede legale in Roma via dei Tizii, 6 - Roma, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato "GARR" o "**Committente**"), nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente del Consortium GARR, ..... nato a ..... il .../.../.....;

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale € \_\_\_\_\_, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentata \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, iscrizione al ROC n ..... (di seguito anche Concedente, oppure "**Fornitore**", oppure "**Impresa**")

\_\_\_\_\_ e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".

**Premesso che**

- A. il Consortium GARR è un’associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:
- i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
  - ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;
  - iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le "e-Infrastructure" ai livelli degli standard internazionali;
  - iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;

- B. il Consortium GARR è titolare di un’autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell’art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- C. il Consortium GARR ha esperito, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 56 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36 del 2023, una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di housing di apparati informatici e di telecomunicazioni su scala nazionale e relativa fornitura di energia elettrica;
- D. \_\_\_\_\_, a seguito dell’esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario, come da atto ..... del.....;
- E. \_\_\_\_\_ dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dello stesso.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

#### Art. 1 Definizioni

Nel Contratto, salvo quanto diversamente indicato, si intende per:

- Evento di Forza Maggiore: un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi e/o disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, allagamenti, guerre, sommosse, tumulti, condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse imprevedibili (nei limiti delle regioni interessate), blocco e/o occupazione di impianti e/o cantieri, sabotaggi, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione del presente Contratto, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla Parte interessata da tali atti, incendi, esplosioni o altre catastrofi, altre circostanze analoghe, ivi inclusi scioperi nazionali o locali, occupazioni e/o altri conflitti di lavoro relativi a dipendenti o collaboratori di una Parte e/o di terzi contraenti di una Parte, escluse brevi interruzioni di corrente o altri eventi che possano ragionevolmente essere mitigati da misure standard di ricovero disastri.
- Giorni: se non espressamente specificato, s’intendono giorni solari.
- Ordine di Acquisto: il documento che il GARR invia al Fornitore al fine di richiedere la fornitura del servizio di housing di apparati informatici e di telecomunicazioni su scala nazionale e relativa fornitura di energia elettrica;
- PoP (Point of Presence): il sito dove sono installati uno o più apparati per cui si richiede la fornitura del servizio di housing.
- Specifiche Tecniche: le caratteristiche tecniche del servizio di housing di apparati informatici e di telecomunicazioni su scala nazionale e relativa fornitura di energia elettrica descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.

#### Art. 2 Premesse e Allegati

Le premesse e gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale ed integrante del

presente Contratto. In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.

### Art. 3 Elenco degli Allegati al presente Contratto:

- Il documento “Capitolato Tecnico di Gara n. 2501”, parte integrante della documentazione della procedura di gara di cui al punto C) delle premesse, complete di tutti gli allegati;
- Allegato A-2501- Offerta Economica;
- Allegato B-2501- Offerta Tecnica.

### Art. 4 Oggetto del Contratto

L’oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di housing di apparati informatici e di telecomunicazioni e relativa fornitura di energia elettrica.

In particolare il Fornitore dovrà adempiere alle seguenti prestazioni:

- Al Fornitore sarà richiesto di allocare, all’interno della propria sede, spazio in housing per ospitare gli apparati GARR (*apparati non oggetto della presente fornitura di Gara*), in particolare:
  - spazio per l’installazione degli apparati di rete e ICT GARR;
  - fornitura di potenza elettrica per l’alimentazione degli apparati di rete e condizioni ambientali adatte al loro funzionamento ottimale;
  - fornitura di cablaggio per la terminazione dei circuiti in fibra.

### Art. 5 Durata e decorrenza ed opzioni del Contratto di Fornitura

**Decorrenza del Contratto** - Il presente contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

**Durata del Contratto** - Il contratto ha una durata complessiva di 60 mesi. Alla scadenza del termine contrattuale, il rapporto si intende concluso senza necessità di disdetta, salvo quanto previsto ai commi successivi.

**Proroga Contrattuale** - Il GARR si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un periodo massimo di 36 mesi. La proroga potrà essere esercitata con comunicazione scritta da inviare al Fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale

**Proroga Tecnica** - In caso di ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento non imputabili al GARR, quest’ultimo potrà disporre una proroga tecnica del contratto, per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio, e comunque non superiore a 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali.

**Ripetizione di Servizi Analoghi** - GARR si riserva la facoltà di affidare al Fornitore, mediante procedura negoziata senza bando, la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, entro tre anni dalla stipula del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

### Art. 6 Aumenti e diminuzioni

Il GARR, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., può ammettere variazioni al Contratto, in aumento o in diminuzione; nel caso in cui la variazione sia fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale indicato al successivo Art. 8, l’Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e si impegna a eseguire le prestazioni alle stesse condizioni del Contratto principale. Oltre tale limite l’Impresa ha facoltà di risolvere il Contratto.

Ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, il Contratto può essere modificato a causa di circostanze imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei servizi oggetto del presente contratto; in tale ipotesi, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre una variazione dei servizi che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: stato di insolvenza o liquidazione giudiziale, operazioni societarie (fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda) che comportino successione nei rapporti contrattuali, purché il nuovo soggetto soddisfi i requisiti di selezione iniziali e la modifica non alteri in modo sostanziale il contratto.

#### **Art. 7 Direttore dell’Esecuzione del Contratto di fornitura per GARR e Responsabile del Contratto dell’impresa contraente.**

Considerata la natura del presente contratto il GARR, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per il GARR. In particolare, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il GARR avrà il compito di:

- autorizzare l’emissione della fattura da parte dell’Impresa e conseguente benessere al pagamento della stessa;
- controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel documento Capitolato Tecnico di Gara n. 2501;
- segnalare tempestivamente a GARR gli inadempimenti e/o ritardi del Fornitore;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.

Il Responsabile Unico del Progetto per il GARR può, dandone comunicazione all’Impresa, in ogni momento avocare a sé i compiti del DEC o nominare un altro DEC, in sostituzione del precedente.

Per consentire l’esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto, l’Impresa designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di Contratto al quale spetta l’organizzazione delle attività nel senso più lato, per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e il rispetto delle norme contrattuali.

#### **Art. 8 Corrispettivo**

A titolo di corrispettivo per il servizio oggetto del presente contratto, il GARR corrisponderà a \_\_\_\_\_ il canone annuo complessivo indicato in offerta (allegato A al presente contratto) oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio. I relativi pagamenti avranno luogo mediante

bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR. Nel caso di applicazioni di penali di cui al successivo Art. 11, il GARR provvederà a recuperare l’importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell’evento lesivo.

#### **Art. 9 Revisione dei Prezzi**

Ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 36/2023, è prevista la revisione del corrispettivo contrattuale in caso di variazioni dei costi dei servizi oggetto del presente contratto, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo contrattuale.

La revisione si attiva automaticamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente e si applica nella misura dell’80% dell’eccedenza rispetto alla soglia del 5%, calcolata sulle prestazioni da eseguire.

La variazione dei costi sarà determinata sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, nonché degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT.

Resta ferma la facoltà delle Parti di prevedere, in aggiunta alla presente clausola, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all’indice inflattivo convenzionalmente individuato. Tali adeguamenti non concorrono al calcolo della soglia del 5% di cui al comma 1.

L’eventuale variazione sarà riconosciuta previa istruttoria tecnica a cura del RUP, con eventuale supporto del DEC, e sarà formalizzata con apposito atto aggiuntivo.

Gli oneri derivanti dalla revisione saranno coperti con le risorse previste dall’art. 60, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, tra cui fondi per imprevisti, ribassi d’asta ed economie da altri interventi.

#### **Art. 10 Obblighi a carico dell’impresa**

Il Fornitore si obbliga:

- ad eseguire i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto riportato nel capitolato tecnico;
- per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del GARR;
- all’osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ad eseguire l’appalto nel rispetto del principio “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852 e secondo quanto definito nella Circolare MEF n.32 del 30 dicembre 2021 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (Cd. DNSH);
- ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata sia

all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre, su richiesta, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. La violazione del presente obbligo determina l’applicazione delle penali di cui all’Art. 11 ;

- a garantire il rispetto dei principi di inclusione sociale e di tutela occupazionale, compatibilmente con la propria organizzazione e con le esigenze tecniche del servizio, nel rispetto dell’art. 102 del D.Lgs. 36/2023;

\_\_\_\_\_ si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

\_\_\_\_\_ si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

\_\_\_\_\_ si obbliga con riferimento ai contratti eventualmente sottoscritti con imprese terze, in qualità di subappaltatori, a trasmettere al Consortium GARR, oltre alle informazioni di cui all’art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i..

Il Fornitore che viene a conoscenza di un inadempimento, da parte della propria controparte, degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consortium GARR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Il Fornitore si impegna, con cadenza annuale, a trasmettere al GARR la documentazione attestante il possesso e la validità della certificazione ISO/IEC 27001 – Sistema di gestione per la sicurezza delle Informazioni (SGSI), per l’ambito di applicazione riguardante l’housing di apparati di rete e ICT.

#### Art. 11 Livelli di Servizio (SLA) e Penali

Ove si verificano inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempimenti. Tutte le penali di seguito descritte sono cumulabili.

L’Impresa si impegna a rispettare i tempi di intervento e ripristino indicati nell’offerta tecnica (Allegato B) e riportati qui di seguito.

Livello di servizio Housing	Valore di soglia	Penale
Disponibilità semestrale	$\geq 99,4\%$	5% canone semestrale
Tempo di intervento e ripristino per guasto ambientale bloccante	Entro 6 ore	1% canone semestrale
Tempo di intervento e ripristino guasto ambientale non bloccante	Entro 15 giorni	0,1% canone semestrale
Tempo massimo per l’accesso ai siti di Housing del personale GARR	Entro 6 ore	0,1% canone semestrale

In caso di indisponibilità del servizio superiore al valore di soglia minimo dichiarato dal Fornitore sarà applicata una penale nella misura indicata nella seguente tabella, in base ai diversi livelli di servizio dichiarati dall’Impresa in risposta a quanto richiesto da GARR nel capitolo 3 del documento “Capitolato Tecnico di Gara n. 2501”, come livello minimo di prestazione.

Si precisa che l’importo complessivo delle penali, non potrà superare il 10% dell’ammontare del contratto.

#### Art. 12 Forza Maggiore

Né \_\_\_\_\_ né GARR saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.

La Parte interessata dall’Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all’altra Parte, indicando se possibile la natura dell’evento, la sua possibile durata e gli effetti sull’adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.

Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell’Evento di Forza Maggiore.

#### Art. 13 Risoluzione

Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio previste nell’Art. 11 GARR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.

Nei casi di cui sopra, nonché in caso di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi dell’Art. 18 (Trasparenza) il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi dell’articolo 1353 del codice civile e con esso anche tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell’affidabilità complessiva del

Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell’interesse di GARR, la quale potrà rinunciare entro 15 giorni dal suo avveramento.

GARR può chiedere la risoluzione del presente contratto, qualora il corrispettivo per effetto dell’Art. 9 diventasse eccessivamente oneroso o il Fornitore non fosse più in possesso della certificazione ISO/IEC 27001.

In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.

#### **Art. 14 Ulteriori cause di Risoluzione**

Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l’art. 1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione/locazione, da parte dell’Impresa, dell’azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d’azienda interessato dalle prestazioni cui l’Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell’Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d’aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull’affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;

Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell’evento.

Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.

La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

#### **Art. 15 Foro Competente**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

#### **Art. 16 Garanzie di Esecuzione**

A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto, per quanto riguarda i Servizi di Housing, l’Impresa dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nella misura minima del 10% del corrispettivo di cui all’Art. 8 , o comunque nella misura stabilita dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, in uno dei seguenti modi:

- la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto MPS IBAN IT 77 P 01030 03200 000006279320 intestato al Consortium GARR;

- la fideiussione può essere rilasciata:
  - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nei documenti di cui ai precedenti punti devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l’espressa ed incondizionata rinuncia dell’istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l’esplicita indicazione della loro validità, che non potrà essere inferiore a 60 (mesi) mesi.

#### **Art. 17 Riservatezza e Tutela Dati Personali**

Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che:

- (a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
- (b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
- (c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
- (d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.

Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo di 2 anni.

Le Parti s’impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare verifiche a tutela del credito.

Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso alla conservazione e al trattamento dei dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 limitatamente ai dati necessari alla gestione ed esecuzione del presente Contratto.

#### **Art. 18 Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 19 Divieto di cessione del contratto**

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

#### **Art. 20 Subappalto**

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del GARR dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti e dell’esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: il Fornitore deve depositare presso il Consortium GARR il Contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito di tale Contratto, comunque denominato, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, delle condizioni di idoneità (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali di cui all’artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. cui si rinvia negozialmente) e dei requisiti previsti dall’avviso di gara (possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per la corretta esecuzione della fornitura e/o dei servizi corrispondenti alla prestazione oggetto di subappalto secondo la valutazione discrezionale di GARR; nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).

Ai fini del presente articolo è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare preventivamente, a Consortium GARR, il nome del subappaltatore, l’importo del Contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

#### **Art. 21 Sostenibilità energetica ed ambientale**

L’Impresa, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del Contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei

consumi nel settore della pubblica amministrazione.

#### Art. 22 Verifiche di sicurezza e conformità

Il Fornitore accetta di partecipare a verifiche di sicurezza annuali, finalizzate a valutare il rispetto delle misure minime di sicurezza. Le verifiche saranno pianificate con almeno 30 giorni di preavviso, in modo da garantire la continuità operativa.

Le verifiche potranno includere:

- Controllo degli accessi fisici alle aree housing;
- Sistemi di monitoraggio ambientale e continuità elettrica;
- Procedure di gestione incidenti e recovery;
- Verifica del mantenimento della certificazione ISO/IEC 27001 – Sistema di gestione per la sicurezza delle Informazioni (SGSI), per l’ambito di applicazione riguardante l’housing di apparati di rete e ICT.

Il Fornitore dovrà garantire accesso alla documentazione e, ove necessario, alla sala che ospita le apparecchiature del GARR, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza. Il personale del Fornitore collaborerà fornendo le informazioni richieste in modo tempestivo.

Eventuali rilievi saranno condivisi in forma sintetica. Il Fornitore potrà proporre azioni correttive proporzionate, da attuare entro un termine concordato tra le Parti.

In caso di incidente rilevante o sospetto di compromissione, il Committente potrà richiedere una verifica straordinaria, da concordare con il Fornitore.

I report delle verifiche saranno condivisi tra le Parti e conservati per almeno 3 anni. Il Fornitore manterrà un registro sintetico delle misure di sicurezza adottate e delle revisioni effettuate.

#### Art. 23 Comunicazioni

Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti.

Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.

Ogni comunicazione o notifica tra le Parti concernente il presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta, redatta in lingua italiana, e sarà considerata valida se trasmessa mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, purché il destinatario ne abbia confermato la ricezione al momento del recapito, e sempre che tali comunicazioni siano indirizzate secondo quanto specificato di seguito:

per \_\_\_\_\_: .....

per il GARR:

**Consortium GARR**

Via dei Tizii n. 6

00185 Roma

PEC: [garr@postecert.it](mailto:garr@postecert.it)

ovvero all’indirizzo che la Parte interessata comunicherà all’altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

#### Art. 24 Sicurezza del personale

Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente:

- a. a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell’altra Parte sarà destinato ad operare;
- b. a cooperare con l’altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa;
- c. a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Permangono a carico del Fornitore gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.

#### Art. 25 Clausola Essenziale

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente accettano i seguenti articoli: Art. 4 (oggetto del contratto); Art. 11 (Penali); Art. 13 (Risoluzione); Art. 14 (Ulteriori cause di risoluzione); Art. 15 (Foro Competente); Art. 16 (Garanzie di Esecuzione); Art. 18 (Trasparenza); Art. 19 Divieto di cessione del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, data coincidente con quella della firma digitale apposta per ultima

Per .....

Per il Consortium GARR

titolo: .....

Il Presidente

nome: .....

.....

---

---